

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0013061 P-
del 19/12/2019



26091843

Roma 19 DIC. 2019

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante disposizioni organizzative urgenti e proroga di termini previsti da disposizioni legislative in scadenza.

(PRESIDENZA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the President of the Council of Ministers.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

CAPO I PROROGHE

ART. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
 - b) al comma 6-*quater*, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" e le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
 - b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
6. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

7. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". Correlativamente, la percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

8. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, numero 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 3, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
- b) Previsione dei dati di cui al comma 1, lettera f), siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

Individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, delle forze di polizia, delle forze armate dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14, comma 1, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

9. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole "31 dicembre 2019." sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

10. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole "per un periodo di tre anni e" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale". L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE.

11. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2019, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle

persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 .

12. Agli oneri per i compensi e per il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 1, pari a euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 2

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino a non oltre il 31 marzo 2020".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2020".

3. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età."

ART. 3

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "penale" sono aggiunte le seguenti: "e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-*quinquies* del codice penale";

b) le parole "fino al 30 settembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2020";

c) le parole "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti "1° maggio 2020".

3. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole "Fino al 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021".

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale».

ART. 4

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "nel corso dell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 2020";

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "e per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2019 e per l'anno 2020".

2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020".

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma".

5. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "2017-2018 e 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021".

3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

5. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022". All'onere conseguente al primo periodo, pari a euro 1,81 milioni nell'anno 2020 e a euro 2,72 milioni nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7

(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "entro l'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio 2020".

2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "di beni e di servizi nonché" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2020,";

b) al secondo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

c) al quinto periodo, le parole “di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020”.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

4. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole “per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019” sono aggiunte le seguenti: “e di 500.000 euro per l'anno 2020”;

b) al secondo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a euro 500.000, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

6. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2019” sono soppresse e le parole “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2017”;

b) il secondo periodo è soppresso.

7. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

8. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;

b) le parole “per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2019 e 2020”;

c) dopo le parole “29 luglio 2014, n. 106” sono inserite le seguenti: “, fermo restando il limite della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è protratta fino all'anno 2022 e per l'anno 2020 è integrata in misura di 4 milioni di euro, per un ammontare complessivo pari a 6 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

10. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019” sono inserite le seguenti: “e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020”;
- b) il secondo periodo è soppresso.

11. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 8

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “dopo il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il 30 giugno 2020”;
- b) al comma 2, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2020”.

2. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole “fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”.

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
- b) al comma 3, le parole “per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020”.

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole “fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta dell'amministrazione di provenienza”.

5. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole “1° marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”.

6. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”.

7. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole "a decorrere dal 14 settembre 2021" con le seguenti "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 9

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

ART. 10

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16 della legge 29 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

ART.11

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a.. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, legge 27 dicembre 2017, n. 205 come ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 13 febbraio 2019 e con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58 come ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82 del 23 luglio 2019.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze n. 16 del 29 aprile 2019.

ART.12

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: "alle classi Euro 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "alle classi da Euro 0 a Euro 4".

3. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuna annualità, le risorse residue del fondo di cui al periodo precedente sono riassegnate, per le medesime finalità, alle annualità successive."

4. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al comma 60, le parole: «1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

c) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti commi:

“81-bis. Con il decreto di cui al comma 81 sono individuate le procedure per l'esclusione dall'elenco di cui al comma 80 anche delle imprese destinatarie di provvedimenti di condanna dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 o per illeciti antitrust ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, divenuti inoppugnabili o definitivi, in cui sia accertata la

recidiva o l'inottemperanza dell'impresa al provvedimento dell'Autorità in relazione a condotte poste in essere nell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali.

81-ter. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 80, l'impresa può presentare misure di autodisciplina la cui idoneità è valutata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.

ART.13

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: “*per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019*” sono sostituite dalle seguenti: “*per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020*”.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 2020.

4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";

b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7-ter";

c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter"».

ART.14

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 407 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante.....

ART. 15

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera – noto come ponte Morandi - può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2016, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2018, 2019 e 2020”;
- b) al comma 2, dopo le parole “per l'anno 2019” sono inserite le seguenti : “e di euro 10.000.000 per l'anno 2020”;
- c) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole “per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2018, 2019 e 2020” e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e di euro 1.000.000 per l'anno 2020”.

4. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

5. All'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

ART. 16
(Commissari straordinari)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo dopo le parole: "esecuzione degli interventi sulla rete viaria", è inserita la seguente: "provinciale" e, dopo le parole: "Regione Siciliana", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo.";
 - b) al secondo periodo, le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche; l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "Col medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite altresì le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso";
 - c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio.";
 - d) dopo le parole "rete viaria", ovunque ricorrano, è inserita la seguente: "provinciale".

ART. 17
(Personale Province)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- "1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

ART.18

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di **2.319** unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) **78** unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo della polizia penitenziaria;
- b) **78** unità per l'anno 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- c) **670** unità per l'anno 2023, di cui 260 nella Polizia di Stato, 150 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 60 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- d) **822** unità per l'anno 2024, di cui 280 nella Polizia di Stato, 322 nell'Arma dei carabinieri, 120 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- e) **671** unità per l'anno 2025, di cui 175 nella Polizia di Stato, 310 nell'Arma dei carabinieri, 88 nel Corpo della guardia di finanza e 98 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, 25 unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori 25 unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante...

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 429.348 per l'anno 2020, euro 523.527 per l'anno 2021, euro 523.527 per l'anno 2022, euro 4.629.163 per l'anno 2023, euro 6.057.707 per l'anno 2024 ed euro 4.980.764 per l'anno 205, da iscrivere in

ART. 19

(Disposizioni concernenti l'esecuzione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 8.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza e, a decorrere dal 2022, mediante.....

ART.20

(Risorse aggiuntive per la carriera prefettizia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART.21

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:

«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”; al terzo comma, le parole: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti”. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”. Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è definitivamente sostituita dalla seguente:

“TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426”».

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020” sono soppresse.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028”.

4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

ART. 22

(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».

2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutati in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

ART. 23

(Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per l'anno 2020, di cui 2.000.000 per le spese di investimento, e di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede, per l'anno 2020, quanto a 6.000.000 di euro, di cui 2.000.000 di euro per le spese

di investimento, con le risorse già trasferite per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano per gli anni 2018 e 2019 dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà a versarle sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e quanto a 2.000.000 di euro ai sensi dell'articolo 22. A decorrere dall'anno 2021 si provvede all'onere di 2.000.000 di euro annui ai sensi dell'articolo 22.

ART.24 ***(Sicurezza Nazionale cibernetica)***

1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: “sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati” e le parole: “alla predetta” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini dell' ”;

3. all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: “i soggetti di cui alla precedente lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui al comma 2-bis”;

4. all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: “dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,”;

5. all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: “individuati ai sensi della lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis”;

6. all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato, e successivamente aggiornato, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione né comunicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.”;

7. all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: “i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui al comma 2-bis”;

8. all'articolo 1, comma 6, lettera a), primo e secondo capoverso, le parole: “soggetti di cui al comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui al comma 2-bis”;

9. all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis” e le parole: “di cui alla medesima lettera” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al medesimo comma”;

10. all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis” e le parole: “di cui alla medesima lettera” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al medesimo comma”;

11. all'articolo 1, comma 12, le parole: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis” e le parole: “di cui alla medesima lettera” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al medesimo comma”;

12. all'articolo 1, comma 14, le parole: "soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici di cui al comma 2-bis";
13. all'articolo 1, comma 18, le parole: "di cui al comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis";
14. all'articolo 3, comma 1, le parole: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis".

ART.25

(Presidenza italiana del G20)

15. Per gli anni dal 2020 al 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminata in 10 milioni di euro per l'anno 2020, 53 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022.

ART.26

(Sisma 90 - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

ART.27

(Disposizioni in materia di province e liberi consorzi)

1. Alle province e ai liberi consorzi che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 mln a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART.28

(Armonizzazione dell'ordinamento contabile delle Regioni a statuto speciale)

1. Nelle more del raggiungimento degli effetti positivi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e al fine di consentire il superamento degli effetti della prima applicazione del medesimo decreto legislativo, le Regioni a statuto speciale ripianano nel limite di dieci esercizi il disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018.

ART.29

(Disposizioni urgenti in materia di Sport e Salute Spa)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della realizzazione del controllo analogo, formale e sostanziale, da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, lo statuto della società prevede apposite clausole in deroga alla disposizione di cui all'art. 2380 bis cc. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno, denominato amministratore delegato, al quale vengono attribuite le deleghe di gestione. Il presidente è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport; l'amministratore delegato e un consigliere sono nominati dall'Autorità di Governo competente in materia di sport; i restanti due componenti sono nominati, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e cura i rapporti istituzionali con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con le altre istituzioni pubbliche e private di ambito sportivo; presiede il consiglio di amministrazione e svolge funzioni di monitoraggio e controllo, quale garante della corretta e proficua attuazione degli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.”.

ART. 30

(Proroga ed aumento del finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
 - a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di funzionamento e personale;
 - b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
 - c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 - d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

CAPO MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ART. 31 (Diritto a innovare)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis

(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

1. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica e la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico, le start-up innovative, operanti nei settori dell'economia circolare, dell'intelligenza artificiale, della blockchain, del cloud computing, delle comunicazioni elettroniche, dell'internet of things, delle smart city e delle altre tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, che intendono sperimentare iniziative di innovazione tecnologica presentano alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi. Sono altresì indicate le ragioni ostative alla sperimentazione derivanti dalle norme vigenti, specificamente indicate, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.

2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale esamina le domande pervenute e, entro trenta giorni dal ricevimento, le rigetta o le

accoglie. Non si applicano gli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del provvedimento finale, ove necessario, richiede informazioni e pareri alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ordinariamente competenti per materia, nonché eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente. Gli elementi richiesti devono essere forniti nel termine indicato, comunque non superiore a trenta. La richiesta alle amministrazioni o al richiedente interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste nel termine indicato comporta la rinuncia alla domanda e la conclusione del procedimento. Sono accolte le domande relative a progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo. Con il provvedimento di accoglimento, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, l'adozione del provvedimento che autorizza la sperimentazione, indica le norme che possono essere derogate, fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione e impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi. L'autorizzazione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, entro quarantacinque giorni dalla proposta della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini dell'autorizzazione può essere chiesto il parere di qualsiasi altra amministrazione pubblica. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni centrali. Il decreto di autorizzazione fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e indica le eventuali norme che possono essere disapplicate.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in alcun caso la disapplicazione di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni paesaggistico-territoriali, dei beni culturali ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di accertata violazione delle prescrizioni imposte, diffida la start-up ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine. In caso di inottemperanza alla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, la revoca dell'autorizzazione.

5. Al termine della sperimentazione, la start-up trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La relazione può contenere la proposta di modifica delle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il

contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dalla start-up si è conclusa positivamente ed esprime un parere sulla opportunità di modifica delle disposizioni che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, tenuto conto dell'eventuale proposta della start-up.

6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro ordinariamente competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari necessarie per consentire l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.

7. Ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale può avvalersi degli uffici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ordinariamente competenti per materia.

8. La start-up è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dello svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità della start-up.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ART. 32

(Misure per l'innovazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni.

2. L'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:

«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica

ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»

3. All'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti «1-ter e» e dopo le parole «1-quater» sono aggiunte le seguenti «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,».

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle parole: «che le esercita avvalendosi»; le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle parole: «. Per la progettazione, sviluppo, gestione e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

5. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole «l'AgID» sono sostituite dalle parole «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»

ART. 33 **(Agenda digitale PA)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di

rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.

Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'articolo 8, comma 1 -quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:

«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»

3. All'articolo 8, comma 1 –*quinquies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti «1-ter e» e dopo le parole «1-quater» sono inserite le seguenti «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,».

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, le parole: «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

5. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»

ART. 34

(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) «amministrazione», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto.

d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici oggetto di notificazione. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che abbiano indicato un recapito digitale avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto inoltro sulla piattaforma dei documenti informatici a loro destinati.

5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario. L'amministrazione rimane estranea al rapporto tra destinatario delegante e delegato.

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, della parte

dell'unione civile, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata per ciascun destinatario della piattaforma un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12.

7. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:

1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;

4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello del deposito in apposita area riservata dell'avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

8. Il deposito del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe la prescrizione.

9. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

10. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni l'inoltro telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di

malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

11. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 12 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

12. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari attivano il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo;

i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

l) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

m) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11;

n) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma;

o) sono disciplinate le modalità con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 6 esercitano la facoltà di ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma (c.d. opt-in);

p) sono disciplinate le modalità successive alla fase di sperimentazione di cui al comma 16 con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 6 esercitano la facoltà di non ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma.

13. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, sono fissati i termini e

le modalità con cui le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano quest'ultima per la notificazione dei loro atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni diretti a tutti i destinatari che hanno esercitato la facoltà di cui al comma 12 lettera o). Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.

14. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazioni» a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio.

15. Trascorsi ventiquattro mesi dall'avvio delle procedure di verifica e monitoraggio di cui al comma 14, il Ministro competente presenta una relazione al Parlamento sull'esito dei risultati ottenuti.

16. In caso di esito positivo delle procedure di verifica e monitoraggio di cui ai commi precedenti, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale le amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma sono obbligate ad effettuare, per tutte o alcune tipologie di atti indicate nello stesso decreto, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima. Dalla data fissata dal decreto di cui al periodo precedente, e per le stesse tipologie di atti ivi indicate, i destinatari ricevono la notificazione tramite piattaforma, salvo la espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis;

c) agli atti e ai destinatari individuati dal regolamento di cui al comma 12.

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

19. Le amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

ART.35

(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati).

1. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Allo sviluppo e alla gestione del sistema SPID, nonché al rilascio e alla gestione delle identità digitali, provvede la struttura competente per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, e tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 e l'intesa della medesima Conferenza limitatamente a quanto previsto dalla successiva lettera g), sono definite le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architettuale e organizzativo del sistema SPID;

b) alla definizione degli attributi qualificati e non qualificati, nonché all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui al comma 4;

d) alle modalità di rilascio delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riguardo all'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e alla consegna delle relative credenziali;

e) alle condizioni, anche economiche, che regolano il rapporto tra i soggetti terzi di cui alla precedente lettera d) e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

g) alle modalità e ai tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 dei sistemi di identità digitale di cui al comma 7 per l'accesso ai servizi digitali erogati in rete;

h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete;

i) alle misure di garanzia a tutela degli utenti, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I gestori di attributi qualificati e non qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.

5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate fino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino alla data indicata negli stessi decreti.

6. Il rilascio, la conversione e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.»

b) all'articolo 1, lettera c), dopo la parola «fisica», sono aggiunte le parole «e digitale»;

c) all'articolo 1, lettera u-*quater*), sono aggiunte le parole «e nel decreto attuativo dell'articolo 66»;

d) all'articolo 6-*bis*, comma 2-*bis*, la parola «2-*sexies*» è sostituita dalla seguente «3».

e) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera i), le parole «, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64» sono soppresse.

f) all'articolo 29, comma 1, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse.

g) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse.

h) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis*, le parole «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti «il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64».

i) all'articolo 65, comma 1, lettera b), la parola «2-*novies*» è sostituita dalla seguente «7».

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di attributi qualificati dell'identità digitale adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al fine di garantire lo sviluppo e la gestione del sistema e le successive attività di rilascio e gestione dell'identità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

ART.36

(Norma Cartolarizzazione - Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*octies*, le parole: “, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei

crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “. A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l’indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.”

b) al comma 2-novies, la parola “suddetta” è sostituita dalle seguenti; “di cui al comma 1, lettera a)”.

2. L’articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

ART. 37

(Misure urgenti per l’adempimento degli obblighi derivanti da accordi internazionali)

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.”.